

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U PAZINU
Sudski registar

Tt-26/3462-7

ELECTRICAL SUPPLIES d.o.o.,
Novigrad – Cittanova, Ulica murve 15

Kod ovoga suda vodi se registarski postupak brisanja subjekta upisa ELECTRICAL SUPPLIES d.o.o., Novigrad – Cittanova, Ulica murve 15, MBS: 130071458, OIB:85492829660, sukladno članku 70. Zakona o sudskom registru ("Narodne novine" broj 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10, 90/11, 148/13, 93/14, 110/15, 40/19, 34/22 i 123/23).

Protiv rješenja o brisanju, broj Tt-25/11847-55 od 19. lipnja 2026. izjavljena je žalba zainteresirane osobe LA TRIVENETA CAVI S.P.A., OIB 75896188250, Italija, Via Orna 35, Brendola (VI) zastupane po Tizianu Sošiću, odvjetniku iz Pule.

U privitku dostavljamo primjerak žalbe na znanje.

U Pazinu, 7. rujna 2026.

Sutkinja:

Andrea Jelenić Pitoski, u.c.

Privitak:

- kao u tekstu



Kleno

Posl.br.: Pa Tt-25/11847-52

Naš znak: S-2109/26

**TRGOVAČKI SUD U PAZINU
ZA
VISOKI TRGOVAČKI SUD**

Pravna stvar:

SUBJEKT UPISA: **ELECTRICAL SUPPLIES d.o.o.** (OIB: 85492829660) iz
Novigrada, Ulica Murve 15.**ZAINTERESIRANA OSOBA:** **LA TRIVENETA CAVI S.P.A.** (OIB: 75896188250) iz Italije,
Via Orna 35, Brendola (VI), zastupana po Tizianu Sošiću,
odvjetniku iz Pule, prema punomoći za zastupanje koja se
prilaže pod 1) ovoj žalbi.**RADI:** **Brisanja subjekta iz sudskog registra.-**La Triveneta Cavi S.P.A. zastupana po Tizianu Sošiću, odvjetniku iz Pule – Pola, prema punomoći za
zastupanje u spisu dostavlja slijedeću**ŽALBU****-protiv Rješenja Trgovačkog suda u Pazinu
posl.br. Pa Tt-25/11847-55 od 19.06.2026. godine-****a) Uvod**

Rješenjem Trgovačkog suda u Pazinu posl.br. Pa Tt-25/11847-55 od 19.06.2026. godine, koje je javno objavljeno dana 20.06.2026. godine (dalje: pobijano rješenje) određeno je brisanje iz sudskog registra subjekta upisa ELECTRICAL SUPPLIES d.o.o. za trgovinu, usluge MBS 130071458, OIB 85492829660 iz Novigrad - Cittanova, Ulica Murve - Via dei Moreri 15, jer isti nije tri godine po redu postupio po zakonskoj obvezi da objavi svoja godišnja financijska izvješća s propisanom dokumentacijom, kada je zakonom propisana obveza objavljivanja tih izvješća.

U obrazloženju pobijanog rješenja navodi se da je Rješenjem broj Tt-25/11847-1 od 31.10.2025. godine, po službenoj dužnosti pokrenut postupak za brisanje iz sudskog registra subjekta upisa zato što isti nije u posljednje tri godine postupio po zakonskoj obvezi da objavi svoja godišnja financijska izvješća s propisanom dokumentacijom, kada je zakonom propisana obveza objavljivanja tih izvješća. Nadalje, sud prvog stupnja navodi da je nakana brisanja iz registra objavljena na web stranici na kojoj se nalazi sudski registar 01.11.2025. godine.

Prvostupanjski sud navodi da pošto subjekt nije u zakonom propisanom roku od 6 mjeseci od dana objave nakane brisanja dostavio sudu dokaze koji bi učinili vjerojatnim da ima imovinu te kako nije istaknut prigovor od strane osoba koje imaju pravni interes da se subjekti upisa ne brišu iz sudskog registra to je prema članku 70. stavak 5. Zakona o sudskom registru i članka 83. stavak 13. i stavak 14. Pravilnika o načinu upisa u sudski registar, određeno je brisanje subjekta iz sudskog registra.

b) Žalitelj ima pravni interes da se subjekt upisa ne briše iz sudskog registra jer je žalitelj njegov vjerovnik temeljem ovršne presude

Zainteresirana osoba ističe da ima potraživanje u iznosu od 2.950.799,33 EUR zajedeno sa zakonskom zateznom kamatom i troškovima postupka, na temelju ovršne sudske presude Apelacijskog Suda u Veneciji, Republika Italija, broj 2889/2025 od 01.10.2025. godine, R.G. 2142/2023.

DOKAZ: Uvid u preslik ovršne presude Apelacijskog Suda u Veneciji, Republika Italija, broj 2889/2025 od 01.10.2025. godine, R.G. 2142/2023., koja se prilaže pod 2) ovoj žalbi;
Uvid u potvrdu iz članka 53. Uredbe EU br. 1215/2012, koja se prilaže pod 3) ovoj žalbi.
Ovim putem se zainteresirana osoba obvezuje u što kraćem roku dostaviti Naslovnom sudu prijevod navedene ovršne sudske presude po sudskom tumaču za talijanski jezik.

Iz naprijed navedenog razloga zainteresirana osoba ima pravni interes da se predmetni postupak brisanja subjekta upisa obustavi, odnosno zainteresirana osoba ima pravni interes provesti u Republici Hrvatskoj ovršni postupak radi naplate potraživanja iz naprijed navedene ovršne presude talijanskog suda.

c) Subjekt upisa aktivno djeluje u Italiji vođenjem sudskih postupaka

Također ističemo da je u proteklih šest mjeseci, odnosno svakako od pokretanja ovog postupka brisanja pa do donošenja pobijanog rješenja, subjekt upisa procesno aktivan u sudskim sporovima u Republici Italiji, gdje je angažirao odvjetnika radi zastupanja te je očito uložio značajna novčana sredstva, odnosno a iz predmetne činjenice je razvidno da subjekt upisa ima imovinu.

Naime, subjekt upisa je dana 01.04.2026. godine pokrenuo postupak pred Kasacijskim sudom Republike Italije, posl. br. 8754/2026 RG putem punomoćnika - odvjetnika Michele Massalla tražeći



reviziju odnosno ukidanje presude Apelacijskog suda u Veneciji posl.br. 2889/2025 od 19.05.2025. godine,

DOKAZ: Uvid u prijedlog za pokretanje postupka pred Kasacijskim sudom Republike Italije, posl. br. 8754/2026 RG od 01.04.2026. godine, koji se prilaže pod 4) ovoj žalbi.
Uvid u ispis elektroničkog popisa spisa Kasacijskog suda Republike Italije R.G. 8754 / 2026, koji se prilaže pod 5) ovoj žalbi, te
Uvid u Sažetak spisa Kasacijskog suda Republike Italije R.G. 8754 / 2026, koji se prilaže pod 6) ovoj žalbi.
Ovim putem se zainteresirana osoba obvezuje u što kraćem roku dostaviti Naslovnom sudu prijevod navedene ovršne sudske presude po sudskom tumaču za talijanski jezik.

Slijedom iznesenog, razvidno je da subjekt upisa ima svoju imovinu temeljem koje financira rad punomoćnika, odvjetnika Michele Massella u Italiji.

U najmanju ruku dokazali smo do razine vjerojatnosti da sam subjekt upisa, vođenjem sudskih postupka u Italiji očito smatra da ima određena prava koja potražuje u naznačenom sudskom postupku.

Potpisani punomoćnik ističe da je zainteresirana osoba netom doznala za ovaj postupak brisanja subjekta iz sudskog registra, te je promptno reagirala ovom žalbom.

Slijedom svega iznesenog,

predlažemo

da drugostupanjski sud usvoji ovu žalbu te da ukine prvostupanjsko rješenje i vrati predmet na ponovni postupak.

U Puli, 29. lipnja 2026. godine.



Stvarnost ovog prijepisa-preslika
izvornikom potvrđuje:
[Signature]

Zainteresirana osoba
LA TRIVENETA CAVI S.P.A.
p.p.

[Signature]

ODVJETNIK – STUDIO LEGALE
TIZIANO SOŠIĆ
Ured - Via Giuseppe Tartini 15
(HR) 52100 PULA - POLA

Sentenza n. 2889/2025 pubbl. il 01/10/2025
RG n. 2142/2023
Repert. n. 1752/2025 del 02/10/2025
Sentenza n. cronol. 1986/2025 del 01/10/2025

N. R.G. 2142/2023 CC



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE

Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:

dott.ssa Rita Rigoni

Presidente

dott.ssa Barbara Gallo

Consigliere Istruttore

dott.ssa Silvia Franzoso

Consigliera

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado (v. Appello avverso la Sentenza N° 903/2023, pubblicata il 15.05.2023, del Tribunale di Vicenza) iscritta al n. r.g. **2142/2023 CC** da:

ELECTRICAL SUPPLIES D.O.O. (C.F. 85492829660), di seguito solo *Electrical*, con il patrocinio dell'avv. Michele Massella del Foro di Verona, giusta procura in atti;

contro

LA TRIVENETA CAVI S.P.A. (C.F. 02782190157), di seguito solo *Cavi*, con il patrocinio dell'avv. Marta Alselmi e dell'avv. Andrea Giovanardi del Foro di Vicenza, giusta procura agli atti.

CONCLUSIONI

Per *Electrical*:

"In via principale e nel merito



Sentenza n. 2889/2025 pubbl. il 01/10/2025

- Confermare la sentenza impugnata n. 906/2023 del 16/05/2023 nel punto n. 1 del dispositivo, ove **RG n. 2142/2023**
conferma il decreto ingiuntivo n. 1864/21 emesso dal Tribunale di Vicenza il 30/08/2021 e per **Repert. n. 1752/2025 del 02/10/2025**
l'effetto condannare La Triveneta Cavi s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento **Sentenza n. cronol. 1986/2025 del 01/10/2025**

in favore di Electrical Supplies d.o.o di € 114.188,20 oltre interessi ex d.lgs. 231/02 dalla domanda al saldo, spese del procedimento monitorio liquidate in € 2.135,00 per compensi ed € 406,50 per esborsi oltre spese generali, iva e c.p.a.

- Accogliere, per il resto, alla luce dei motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 906/2023 pronunciata dal Tribunale di Vicenza, Sezione Civile I, in persona del Giudice Dott. Orlandi, pubblicata il 15/05/2023, R.G. n. 5871/2021 Repert. n. 1506/2023 del 17/05/2023, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado come di seguito specificate:

Nel merito

- Rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il Decreto Ingiuntivo n. 1864/2021 del 30/08/2021 R.G. n. 4849/2021 e per l'effetto condannare La Triveneta Cavi S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di Electrical Supplies D.o.o. di **Euro 114.188,20** oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/02 dalla domanda al saldo, oltre spese del procedimento monitorio, liquidate in Euro 2.135,00 per competenze professionali ed Euro 406,50 per esborsi, oltre spese generali Iva e cpa come per legge.

- Rigettare per i motivi esposti tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto.

- In ogni caso condannare La Triveneta Cavi S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di **Euro 114.188,20** oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/02 dalla domanda al saldo in favore di Electrical Supplies d.o.o.

In via subordinata

- Nella denegata e non creduta ipotesi in cui sia accertata la fondatezza delle pretese di La Triveneta Cavi s.p.a. anche alla luce dei rilievi proposti con il presente atto di impugnazione, accertare l'avvenuto trasferimento in Croazia delle merci di cui ai CMR prodotti sub All. B doc. 07 fascicolo di primo grado e dunque reformare la sentenza appellata n. 906/2023 del 16/05/2023 del Tribunale di Vicenza diminuendo la condanna in capo a Electrical Supplies d.o.o. omettendo di considerare le predette cessioni.

- Nella denegata ipotesi in cui venga accertata la responsabilità di Electrical Supplies d.o.o. per il danno subito da La Triveneta Cavi s.p.a, riformare la sentenza appellata n. 906/2023 del 16/05/2023 del Tribunale di Vicenza rideterminando la condanna in capo a quest'ultima tenendo in considerazione il concorso del fatto colposo di La Triveneta Cavi s.p.a. ex **art. 1227 c.c.**



Sentenza n. 2889/2025 pubbl. il 01/10/2025

RG n. 2142/2023

- Nella denegata ipotesi in cui sia accertata la responsabilità di Electrical Supplies d.o.o. per il complessivo danno subito da La Triveneta Cavi s.p.a, riformare sentenza appellata n. 906/2023 del 16/05/2023 del Tribunale di Vicenza, rideterminare la condanna in capo a Electrical Supplies d.o.o. nei limiti di quanto richiesto nel giudizio di primo grado da La Triveneta Cavi.

In ogni caso

Vittoria di spese e compensi relativi a entrambi i gradi di giudizio, di cui lo scrivente difensore chiede la distrazione in proprio favore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

In via istruttoria

Per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado che qui di seguito si riportano:

- Ordinare alla società La Triveneta Cavi S.p.a. ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'esibizione in giudizio del documento "comunicazione esiti attività istruttoria" (doc. 2 opponente) e del processo verbale di constatazione (doc. 8 opponente) in versione integrale, in quanto lo stralcio degli stessi non risulta completamente comprensibile.

- Disporre prova per testi sulle seguenti circostanze, premesse le parole "Vero che":

1. Nel periodo intercorrente tra il 2019 ed il 2020 la società Zarlen D.o.o. veniva incaricata dalla società Electrical Supplies d.o.o. di gestire i trasporti delle merci acquistate dal fornitore La Triveneta Cavi S.p.a.
2. Nel periodo intercorrente tra il 2019 ed il 2020 la società Zarlen D.o.o. riceveva la merce da La Triveneta Cavi S.p.a. e la trasportava dalla sede di quest'ultima sita in Brendola (VI) alla destinataria Electrical Supplies d.o.o., in Novigrad, Croazia, come da documento che si rammostra al teste (ALL. B Doc. 07)
3. Nel periodo intercorrente tra il 2019 ed il 2020 i dipendenti del vettore Zarlen D.o.o., incaricata da Electrical Supplies d.o.o., viaggiavano dalla sede di La Triveneta Cavi (Brendola, VI) alla sede della Electrical Supplies (Novigrad – Croazia).
4. Nel periodo intercorrente tra il 2019 ed il 2020 la società Transporti Stankić veniva incaricata dalla società Electrical Supplies d.o.o. di gestire i trasporti delle merci acquistate dal fornitore La Triveneta Cavi S.p.a.
5. Nel periodo intercorrente tra il 2019 ed il 2020 la società Transporti Stankić riceveva la merce da La Triveneta Cavi S.p.a. e la trasportava dalla sede di quest'ultima sita in Brendola (VI) alla destinataria Electrical Supplies d.o.o., in Novigrad, Croazia, come da documento che si rammostra al teste (ALL. B Doc. 07)
6. Nel periodo intercorrente tra il 2019 ed il 2020 i dipendenti del vettore Transporti Stankić, incaricata da Electrical Supplies d.o.o., viaggiavano dalla sede di La Triveneta Cavi (Brendola, VI) alla sede della Electrical Supplies (Novigrad – Croazia) per trasportare la merce di cui alle bolle prodotte (ALL. B Doc. 07).
7. Nell'attività di indagine svolta dall'Agenzia delle Entrate oggetto della comunicazione esiti attività istruttoria prot. n. 47157 del 17/02/2021 relativa ai rapporti commerciali tra Electrical Supplies d.o.o. e La Triveneta cavi s.p.a. (come da documento che si rammostra al teste - doc. 02 dell'opposta, qui allegato quale ALL. D), è stato analizzato unicamente il vettore Stegagno S.r.l., tralasciando ogni altro vettore.
8. Nel corso dell'attività di indagine svolta dall'Agenzia delle Entrate oggetto della comunicazione esiti attività istruttoria prot. n. 47157 del 17/02/2021 relativa ai rapporti commerciali tra Electrical Supplies d.o.o. e La Triveneta cavi s.p.a.



Sentenza n. 2889/2025 pubbl. il 01/10/2025

RG n. 2142/2023

Repert. n. 1752/2025 del 02/10/2025

Sentenza n. 1986/2025 del 01/10/2025

(come da documento che si rammostra al teste - doc. 02 dell'opposta, qui allegato quale ALL. D), sono state rinvenute anche lettere di vettura degli anni 2019 e 2020 relative ai trasportatori Zarlen D.o.o. e Transporti Stankić.

9. Nell'attività di indagine svolta dall'Agenzia delle Entrate, in cui l'istruttoria è stata conclusa con la prova in 47157 del 17/02/2021 relativa ai rapporti commerciali tra Electrical Supplies d.o.o. e La Triveneta cavi s.p.a. (come da documento che si rammostra al teste - doc. 02 dell'opposta, qui allegato quale ALL. D), è stato sentito esclusivamente il Sig. Stegagno Massimo.

10. alcuna verifica è stata eseguita nei confronti di Electrical Supplies D.o.o.

Si citano a testi il legale rappresentante p.t. di Zarlen d.o.o., sig. Žarko Petrović, c/o Zarlen D.o.o. in Dražice, Podkilavac 129, OIB 02500811816 (capitoli 1, 2, 3), il legale rappresentante p.t. di Transporti Stankić, sig. Davor Stankić, c/o Transporti Stankić, in Drage Gervaisa 6, 52466 Novigrad (Croazia) OIB 83393441409 (capitoli 4, 5, 6), il sig. Fabio Zampierin c/o Agenzia Entrate Divisione contribuenti settore Contrasto illeciti sezione territoriale Nord Est. (capitoli 7, 8, 9, 10)

Sin da ora si chiede abilitazione alla prova contraria sui capitoli di prova formulati da controparte”;

per Cavi:

“nel merito, in via principale: respingere, siccome infondato in fatto e diritto, l'Appello interposto da Electrical Supplies d.o.o. per tutti i motivi di cui alla Comparsa di costituzione e risposta e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la Sentenza n. 906/2023, rep. n.1506/2023 del 17.05.2023, pronunciata dal Tribunale di Vicenza - Giudice Dr. Francesco Orlandi, a definizione del giudizio R.G. 5871/2021;

in ogni caso, con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

In via istruttoria: ci si oppone alle istanze istruttorie avversarie, siccome reiterate nel presente grado, per i motivi di cui alla Memoria ex art. 183 VI° comma n.3 c.p.c. Solo per l'ipotesi in cui l'Ill.ma Corte ritenesse di rimettere la causa in istruttoria, si insiste per l'ammissione dei mezzi di prova indicati nella memoria ex art. 183 VI° n.2 comma c.p.c. e non ammessi dal Tribunale di Vicenza, come di seguito riportati.

Si chiede vengano sentiti i Funzionari dell'Agenzia delle Entrate, dr. Fabio Zampierin e dr.ssa Barbara Favaretto, entrambi in forza presso l'Agenzia Entrate, Divisione Contribuenti, Settore Contrasto Illeciti, Sezione Territoriale Nord Est, sulle seguenti circostanze:

- 1) “Vero che nessuno dei documenti esaminati nell'ambito della Verifica di cui al PVC che le viene rammostrato (ns. doc.09) attesta l'effettivo transito verso la Croazia della merce fornita da La Triveneta Cavi spa a Electrical Supplies doo”;
- 2) “Vero che, dall'istruttoria condotta nell'ambito della Verifica di cui al PVC che le viene rammostrato (ns. doc.09), è emerso che la merce fornita da La Triveneta Cavi spa a Electrical Supplies doo è stata trasportata da Vicenza a Roma, senza transitare per la Croazia”;
- 3) “Vero che i CMR rinvenuti presso la sede del trasportatore incaricato di ritirare la merce presso la Triveneta Cavi spa, Stegagno srl, erano privi della sottoscrizione del destinatario finale”.



Sentenza n. 2889/2025 pubbl. il 01/10/2025

RG n. 2142/2023

RAGIONI DELLA DECISIONE

Repert. n. 1752/2025 del 02/10/2025

Sentenza n. cronol. 1986/2025 del 01/10/2025

1. Con **decreto ingiuntivo n. 1864/2021** del 30.08.2021 (RG n. 4849/2021), pronunciato su ricorso di *Electrical*, il Tribunale di Vicenza ingiungeva a *Cavi* di pagare all'istante la somma di **€ 114.188,20** (a titolo di *premio* maturato sulle vendite per l'anno 2020), oltre interessi come da domanda e spese liquidate.
2. Con atto di citazione notificato a mezzo *pec* in data 11.10.2021, *Cavi* proponeva opposizione incardinando il giudizio n. r.g. 5870/21 RG innanzi al Tribunale di Vicenza; in linea riconvenzionale, faceva valere il proprio contro-credito di **€ 2.500.188,00** a titolo di IVA sulle cessioni intercorse fra le due società negli anni 2019 e 2020, salva compensazione delle reciproche poste dare/avere ed individuazione della differenza di **€ 2.385.999,08** [v. € 2.500.188,00 meno € 114.188,20].
3. Con comparsa di costituzione e risposta del 02.02.2022, si costituiva *Electrical* chiedendo la provvisoria esecutività del decreto monitorio ed il rigetto dell'opposizione.
4. Alla prima udienza del 01.03.2022, le parti discutevano sull'istanza *ex art.* 648 c.p.c. ed il Giudice si riservava.
5. Con ordinanza del 27.03.2022, il Giudicante respingeva la richiesta e concedeva i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c..
6. Nella memoria *ex art.* 183 co. 6 n. 1 c.p.c. *Cavi* dichiarava che, a seguito delle indagini svolte da Agenzia delle Entrate, Divisione Contribuenti - Dir. Centrale Piccole e Medie Imprese, Settore Contrasto Illeciti sez. Territoriale Nord Est, aveva attuato un "ravvedimento operoso", presentando le dichiarazioni integrative riferite alle annualità 2019 e 2020, prima che fosse notificato dall'Ente accertatore il definitivo Processo Verbale di Constatazione; allegava altresì il *PVC* in cui veniva dato atto dell'intervenuto ravvedimento della società.
7. Inoltre, l'opponente modificava così le proprie domande:
"nel merito, anche in via riconvenzionale [c.d. rivalsa Iva]: accertato e dichiarato il credito di La Triveneta Cavi s.p.a. nei confronti di *Electrical Supplies* d.o.o. per l'importo di euro **2.500.188,00** dovuto a titolo di iva sulle cessioni tra le stesse intercorse negli anni 2019 e 2020; accertato e dichiarato l'ulteriore credito di La Triveneta Cavi s.p.a. nei confronti di *Electrical Supplies* d.o.o., anche a titolo risarcitorio, per l'importo di euro **613.880,93** dalla stessa versato per sanzioni ed interessi; dichiarare che nulla è dovuto da La Triveneta *Cavi* s.p.a. a *Electrical Supplies* d.o.o., dovendosi ritenere compensato il minor credito da quest'ultima azionato e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 1864/2021 oggetto di opposizione, con condanna di *Electrical Supplies* d.o.o., in persona del Legale Rappresentante pro tempore, al



pagamento, in favore di La Triveneta Cavi s.p.a., dell'importo di euro 2.385.999,08, riferito all'iva, già al netto dell'invocata compensazione, nonché dell'ulteriore somma di euro 613.880,93 riferito alle

sanzioni ed interessi quantificati e pagati in esito alla definizione dell'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate. **In ogni caso:** con integrale refusione dei compensi e spese di causa, ivi incluso il contributo unificato”.

8. All'udienza del 17.11.2022, Cavi - ritenendo che il giudizio potesse definirsi sulla base degli atti e documenti depositati - chiedeva che venisse fissata udienza di precisazione delle conclusioni; *Electrical* non si opponeva; in via subordinata, entrambe insistevano per l'ammissione dei mezzi istruttori indicati.

9. Con ordinanza del 17.03.2023, il Giudice rigettava le istanze istruttorie delle parti e fissava per la discussione ex art. 281 *sexies* c.p.c. l'udienza del 15.05.2023, con termine per note fino al 30.04.2023, che venivano tempestivamente depositate dalle parti.

10. Con **Sentenza N° 906/2023, pubblicata il 15.05.2023**, il Tribunale di Vicenza così decideva:

“1) Conferma il decreto ingiuntivo n. 1684/21 emesso dall'intestato Tribunale il 30.08.21 [€ 114.188,20 + accessori a carico di Cavi];

2) condanna Electrical Supplies D.O.O. a pagare a La Triveneta Cavi s.p.a. la somma di € 3.114.069,54 [€ 2.500.188,00 + € 613.880,93] oltre a interessi ai sensi di legge dal dovuto al saldo;

3) liquida le spese del presente giudizio di opposizione in complessivi € 50.518,00 di cui € 518,00 per esborsi, € 50.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario, c.p.a. e I.V.A. ai sensi di legge e condanna Electrical Supplies D.O.O. a rimborsare a La Triveneta Cavi s.p.a. tali spese”.

11. Con atto di citazione in Appello del **15.11.2023** notificato il 27.11.2023, *Electrical* conveniva Cavi davanti all'intestata Corte, chiedendo:

- sospendere la provvisoria esecutività della Sentenza impugnata limitatamente ai punti n. 2 e 3;
- confermare la Sentenza impugnata nel punto n. 1;
- in ogni caso, condannare Cavi al pagamento di € 114.188,20 oltre interessi dalla domanda al saldo;
- in subordine, accertare l'avvenuto trasferimento in Croazia delle merci di cui ai CMR prodotti e dunque riformare la Sentenza appellata diminuendo la condanna in capo ad *Electrical* omettendo di considerare dette cessioni;
- in caso di responsabilità di *Electrical* per il danno subito da Cavi, rideterminare la condanna tenendo in considerazione il concorso del fatto colposo di Cavi ex art. 1227 c.c. e comunque nei limiti di quanto richiesto dalla stessa nel giudizio di I Grado [v. € 2.385.999,08].

12. In data **13.12.2023**, l'appellante depositava ordinanza del 12.12.2023 con cui il Tribunale di Vicenza disponeva la correzione ex art. 287 c.p.c. della Sentenza N° 906/2023 nel senso che,



Sentenza n. 2889/2025 pubbl. il 01/10/2025

RG n. 2142/2023

Repert. n. 1752/2025 del 02/10/2025

Sentenza n. cronol. 1986/2025 del 01/10/2025

al posto di

"ove è scritto: "1) Conferma il decreto ingiuntivo n. 1864/21 emesso dall'istestato Tribunale il 30.08.21; 2) condanna Elettrical Supplies D.O.O. a pagare a La Triveneta Cavi s.p.a. la somma di €3.114.069,54, oltre a interessi ai sensi di legge dal dovuto al saldo; 3) liquida le spese del presente giudizio di opposizione in complessivi € 50.518,00 di cui € 518,00 per esborsi, € 50.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario, c.p.a. e I.V.A. ai sensi di legge e condanna Elettrical Supplies D.O.O. a rimborsare a La Triveneta Cavi s.p.a. tali spese"

si legga

"1) Conferma il decreto ingiuntivo n. 1864/21 emesso dall'istestato Tribunale il 30.08.21; 2) condanna Elettrical Supplies D.O.O. a pagare a La Triveneta Cavi s.p.a. la somma di €3.114.069,54, oltre a interessi ai sensi di legge dal dovuto al saldo; 3) liquida le spese del presente giudizio di opposizione in complessivi € 50.518,00 di cui € 518,00 per esborsi, € 50.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario, c.p.a. e I.V.A. ai sensi di legge e condanna Elettrical Supplies D.O.O. a rimborsare a La Triveneta Cavi s.p.a. tali spese".

13. Cavi si costituiva in Il Grado in data **24.03.2024**, oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza, chiedendo il rigetto del gravame e della sospensiva.

14. All'udienza del **25.03.2024**, le parti discutevano l'istanza ex art. 283 c.p.c. proposta da parte appellante.

15. Il Collegio, con provvedimento del **15.04.2024**, accoglieva l'inibitoria e concedeva i termini di cui all'art. 352 c.p.c.

16. La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del **19.05.2025**.

17. Preliminarmente, giova considerare quanto segue.

Il Tribunale di Vicenza, con la Sentenza N° 906/2023, ha confermato il decreto ingiuntivo n. 1864/2021 emesso in favore di *Electrical*.

Cavi non ha proposto impugnazione sul punto specifico e la pronuncia è divenuta definitiva.

Al contrario, le statuizioni relative al preteso credito di Cavi nei confronti di *Electrical* sono state tempestivamente impugunate da quest'ultima.

Il Giudice di *prime cure* non ha operato alcuna compensazione fra le poste creditorie riconosciute sia a Cavi [€ 114.188,20 + accessori] che ad *Electrical* [€ 3.114.069,54].

L'eccezione di compensazione sollevata dall'appellata Cavi deve essere respinta poiché inammissibile, essendo stata proposta con comparsa di costituzione in Appello depositata tardivamente (oltre il termine di venti giorni prima dell'udienza).

18. Va osservato fin d'ora che le istanze istruttorie reiterate da entrambe le parti in Il Grado non possono essere accolte perché irrilevanti, non essendo strettamente attinenti alle questioni giuridiche da



Sentenza n. 2889/2025 pubbl. il 01/10/2025

RG n. 2142/2023

Repert. n. 1752/2025 del 02/10/2025

cui dipende la definizione della controversia, e perché superflue, in quanto relative ad elementi già sufficientemente provati da altre evidenze.

Sentenza n. cronol. 1986/2025 del 01/10/2025

19. L'Appello non è fondato.

- Sul I° motivo:

illegittimità e/o nullità della Sentenza impugnata per omessa e/o carente e/o illogica e/o contraddittoria motivazione in punto di attendibilità quale prova del Processo Verbale di Constatazione, nonché Violazione e falsa applicazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e sul travisamento dei fatti. Erronea interpretazione del Processo Verbale di Constatazione.

Il **Processo Verbale di Constatazione** [v. nel caso in esame PVC di febbraio-ottobre 2021] è un atto che l'Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza redige dopo un controllo fiscale, documentando le irregolarità riscontrate e le violazioni delle Leggi Tributarie.

Il PVC riassume le verifiche effettuate, le contestazioni e le eventuali irregolarità fiscali rinvenute; deve contenere un "impianto motivazionale" che giustifichi le conclusioni dei verificatori, con tutti i presupposti di fatto e di diritto.

Non è un atto impositivo definitivo, ma precede l'emissione dell'avviso di accertamento, atto che invece può essere contestato in giudizio.

Le dichiarazioni rese da terzi (ad esempio, altri soggetti coinvolti o persone informate sui fatti) durante i controlli possono essere inserite nel PVC e costituire elementi indiziari a supporto delle contestazioni.

Difatti, il PVC contiene il resoconto delle infrazioni che può essere impugnato dal contribuente che ha 60 giorni per presentare memorie difensive e per produrre prove a suo discarico, prima che l'Agenzia delle Entrate emetta l'**avviso di accertamento**.

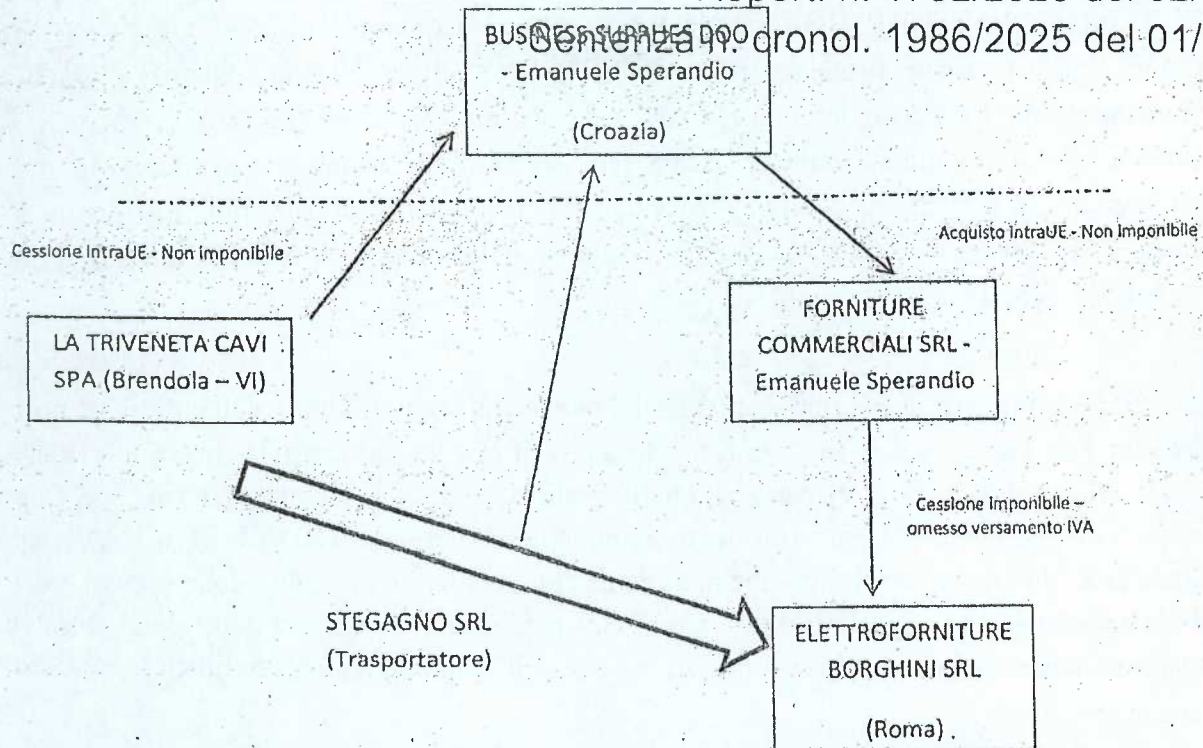
Il contribuente può altresì scegliere di aderire al verbale, con vantaggi in termini di riduzione delle sanzioni e possibilità di rateizzare il pagamento.

In sintesi, il PVC è un documento fondamentale durante il controllo fiscale, può contenere informazioni fornite da terzi ed ha una rilevanza significativa per la successiva fase di accertamento, tutelando al contempo i diritti del contribuente.

Nel caso di specie, le verifiche hanno coinvolto *sia* la società italiana *Cavi*, *sia* la società croata *Electrical*.

Si riportano i seguenti "stralci" particolarmente significativi in ordine all'oggetto del contendere.





SPERANDIO Emanuele

Residente dal 2005 al 2015 a Ronco All'Adige (VR), dove ha sede il trasportatore STEGAGNO Srl, rappresentante dal giugno 2017 al gennaio 2018 della società FORNITURE COMMERCIALI Srl e fondatore di BUSINESS SUPPLIES Doo e ELECTRICAL SUPPLIES Doo (VAT HR85492829660 - soggetto che affiancherà e sostituirà BUSINESS SUPPLIES Doo nei rapporti con L.T.C. Spa).

Da interrogazioni alla Banca Dati VIES in merito alle cessioni intracomunitarie operate da LA TRIVENETA CAVI Spa nel 2019 e 2020, risulta inoltre che alla società croata BUSINESS SERVICE DOO è stata progressivamente sostituita la ELECTRICAL SUPPLIES D.O.O., soggetto avente sede sempre in Novigrad (anche se ad un indirizzo differente dalla prima), costituito nel 2017 dallo stesso Emanuele SPERANDIO, il quale nel 2018 ha ceduto le quote a Maurizio SPERANDIO (che, si ricorda, nel 2019 diventerà titolare anche di FORNITURE COMMERCIALI Srl).

ELETTROFORNITURE BORGHINI Spa

La società era uno storico cliente di LA TRIVENETA CAVI Spa; tuttavia dal 2016 al 2020 gli acquisti da LA TRIVENETA CAVI diminuiscono sensibilmente, a fronte di un notevole incremento delle fatture emesse da FORNITURE COMMERCIALI Srl e da ALCOR Srl:



ELETTROFORNITURE BORGHINI Srl in effetti acquistava da LA TRIVENETA CAVI Spa prima che fosse costituita BUSINESS SUPPLIES Doo; dal 2016, finché sono perdurati i rapporti tra la verificata e le società croate gestite da SPERANDIO Emanuele, i suoi acquisti dalla verificata sono stati ridotti in misura considerevole, per poi tornare ad aumentare quando il meccanismo fraudolento non ha più funzionato, a causa della revoca del VIES operata dall'Agenzia delle Entrate ai soggetti italiani dello stesso SPERANDIO.

Sono stati così rapportati i prezzi dei medesimi beni fatturati sulla base di ordini risalenti allo stesso mese, ed è emerso che la verificata ha fatturato la merce alle società croate a valori superiori rispetto a quelli praticati verso il cliente romano. La filiera fraudolenta pertanto era maggiormente remunerativa per LA TRIVENETA CAVI Spa, circostanza dovuta anche al fatto che non risulta che Sperandio, per conto delle società croate, abbia mai chiesto a LA TRIVENETA CAVI Spa degli sconti sul prezzo delle merci, cosa che invece sarebbe stata fisiologica proprio in ragione dell'ammontare degli ordinativi.

Invero, quanto complessivamente emerso fuga ogni dubbio in ordine al fatto che il contenuto del PVC agli atti coinvolge direttamente sia la posizione della fornitrice Cavi, sia quella dell'acquirente Electrical.

Gli accertamenti in parola costituiscono - nel presente giudizio - elementi fattuali che hanno una rilevanza indiziaria importante nei confronti di entrambe le parti del giudizio ed in pari misura.

- Sul II° motivo:

illegittimità e/o nullità della Sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione al ritenuto difetto di prova in capo all'opposta nonostante il rigetto delle istanze istruttorie formulate dalla stessa.

Come già precisato sopra, le richieste istruttorie di parte non sono state ammesse e non possono essere ammesse perché, come formulate, sono da considerare ininfluenti rispetto alle condotte ed alle spettanze sulle quali verte la presente controversia e di cui si è già detto.

- Sul III° motivo:

illegittimità e/o nullità della Sentenza impugnata per omessa e/o carente motivazione in relazione alla ritenuta non attendibilità delle CMR prodotte dalla difesa e sul successivo accoglimento della domanda di Cavi anche in relazione a tali transazioni; violazione e falsa applicazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.

e

- sul IV° motivo:



nullità e/o illegittimità della Sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c.; omissio rilievo del
Concorso colposo del fatto del creditore in relazione alla richiesta di risarcimento danni formulata da La

Triveneta Cavi s.p.a.

Dal PVC che è stato prodotto da Cavi si evince testualmente:

a) Mancata dimostrazione dell'uscita della merce dal territorio nazionale

I documenti contabili e quelli concernenti il trasporto della merce dal 2016 al 2020 non evidenziano mai alcun passaggio per la Croazia.

In tale circostanza, infatti, la Guardia di Finanza ha rinvenuto presso i locali di STEGAGNO Srl le fatture emesse dalla stessa verso le società croate per i trasporti effettuati dal 2016 al 2020; esse riportano i viaggi, individuati per numero e data, dai magazzini de LA TRIVENETA CAVI Spa verso ELETTROFORNITURE BORGHINI Srl a Roma, e indicano per ciascun viaggio gli estremi di alcuni DDT (cfr. già All. n. 5). Si riporta di seguito, a titolo

Come richiesto dai verificatori, poi, sono state esibite n. 286 cartelline contenenti i documenti di carico di ogni viaggio effettuato dal vettore STEGAGNO Srl per conto delle società croate dal 2016 al 2020, oltre ai CMR compilati in tali occasioni, riportanti la destinazione della merce a Novigrad, la pesata della stessa, la targa del camion impiegato e le sottoscrizioni del cedente e del trasportatore: in tutti i CMR mancava la firma per ricevuta dei beni da parte delle società croate.

La Responsabile amministrativa, sig.ra Guderzo, e il legale rappresentante della verificata, sig. Peripolli, hanno spiegato in occasione del contraddittorio intercorso con i verificatori (cfr. già All. n. 8) come LA TRIVENETA CAVI Spa non si sia mai preoccupata di avere un riscontro scritto e attendibile in merito alla consegna della merce venduta oltre confine, poiché, a loro avviso, per effetto della clausola *ex works* la responsabilità della transazione veniva trasferita alle clienti con la consegna della merce al trasportatore, e ciò esonerava LA TRIVANETA CAVI Spa da qualsiasi altro onere. Oltretutto il pagamento avveniva anticipatamente, quindi il rischio della transazione per LA TRIVENETA CAVI Spa cessava proprio al momento della consegna.

Questo significa che per cinque anni d'imposta, e per n. 286 consegne, la verificata ha emesso fatture non imponibili ai fini IVA senza constatare in alcun modo, né tanto meno richiedere documentazione o attestazione scritta, in merito all'effettiva sussistenza del requisito richiesto dalla normativa fiscale per legittimare l'emissione di fatture senza addebito di Iva.



Sentenza n. 2889/2025 pubbl. il 01/10/2025

RG n. 2142/2023

Repert. n. 1752/2025 del 02/10/2025

Sentenza n. cronol. 1986/2025 del 01/10/2025

Ancora:

Pertanto, nel giro di un mese, il sig. SPERANDIO ha procurato per i suoi fornitori n. 146 CMR, nei quali sono presenti il timbro e una sigla riferibili alle società BUSINESS SUPPLIES Doo e ELECTRICAL SUPPLIES Doo.

L'istruttoria descritta ha permesso di constatare che le operazioni trattate da LA TRIVENETA CAVI Spa verso le società BUSINESS SUPPLIES Doo e ELECTRICAL SUPPLIES Doo non possiedono i requisiti per essere classificate come non imponibili: la merce infatti non ha mai lasciato il territorio italiano e la verificata non ha adottato la diligenza richiesta dall'ordinamento, atta ad evitare di trovarsi coinvolta in un meccanismo fraudolento. Dette operazioni vanno quindi considerate imponibili, e l'IVA relativa alle stesse è dovuta ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 633/72 (All. n. 16).

LA TRIVENETA CAVI Spa quindi è stata gravemente negligente nel gestire i rapporti commerciali con soggetti che sicuramente avrebbero invece richiesto ulteriori approfondimenti, e, così facendo, ha alimentato una frode fiscale che ha permesso l'evasione di 7 milioni di Euro di IVA.

Ebbene, il "quadro" complessivamente delineato configura - in termini piuttosto concreti ed oggettivi - un "programma operativo condiviso" dalle odierne parti in causa e tale circostanza non è mai stata efficacemente smentita né da Cavi, né da Electrical.

Nell'attività d'indagine promossa dall'Agenzia delle Entrate e sfociata nella c.d. comunicazione esiti attività istruttoria prot. n. 47157 del 17/02/2021 relativa ai rapporti commerciali tra Cavi ed Electrical è stato "analizzato" il vettore Stegagno S.r.l.; rispetto a detto trasportatore, la merce consegnata da Cavi ed avente come destinatario Electrical **non** è mai giunta in Croazia essendo stata portata direttamente al cliente finale *Elettroforniture Borghini S.p.A.* a Roma.

L'evasione dell'Iva per cui è lite si è riferita proprio a Stegagno S.r.l.; quindi, i riscontri ispettivi non possono essere confutati - come vorrebbe Electrical - attraverso la valenza di lettere di vettura internazionale per consegne eseguite in Croazia fra Cavi (mittente) ed Electrical (destinataria) tramite i diversi vettori, quali Zarlen D.o.o. e Transporti Stankić.

Dunque, siffatte consegne in Croazia non possono "elidere" le conseguenze di cui si discute del mancato passaggio transfrontaliero delle cessioni Cavi-Electrical per il tramite di Stegagno S.r.l.

- Sul V° motivo:



violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione alla pronuncia *ultra petita* al capo 2 del dispositivo.

Il Giudice, nel dispositivo della Sentenza appellata ha confermato il decreto ingiuntivo emesso a favore di *Electrical*, così rigettando - implicitamente - la domanda di compensazione proposta da *Cavi*; tuttavia, ha - poi - condannato *Elettrical* a pagare a *Cavi* la somma di € 3.114.069,54, sebbene quest'ultima nella prima memoria ex art. 183 co. VI c.p.c. avesse formulato le seguenti conclusioni:

"nel merito, anche in via riconvenzionale: accertato e dichiarato il credito di La Triveneta Cavi s.p.a. nei confronti di Electrical Supplies d.o.o. per l'importo di euro 2.500.188,00 dovuto a titolo di iva sulle cessioni tra le stesse intercorse negli anni 2019 e 2020; accertato e dichiarato l'ulteriore credito di La Triveneta Cavi s.p.a. nei confronti di Electrical Supplies d.o.o., anche a titolo risarcitorio, per l'importo di euro 613.880,93 dalla stessa versato per sanzioni ed interessi; dichiarare che nulla è dovuto da La Triveneta Cavi s.p.a. a Electrical Supplies d.o.o., dovendosi ritenere compensato il minor credito da quest'ultima azionato e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 1864/2021 oggetto di opposizione, con condanna di Electrical Supplies d.o.o., in persona del Legale Rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di La Triveneta Cavi s.p.a., dell'importo di euro 2.385.999,08, riferito all'iva, già al netto dell'invocata compensazione, nonché dell'ulteriore somma di euro 613.880,93 riferito alle sanzioni ed interessi quantificati e pagati in esito alla definizione dell'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate."

Secondo l'appellante, il Tribunale ha accordato a *Cavi* più di quanto essa abbia domandato, condannando *Electrical* a corrispondere € 3.114.069,54 in luogo della somma ex adverso richiesta ammontante a complessive € 2.999.880,01 [€ 2.385.999,08+€ 613.880,93], ciò in violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c..

A questo punto, è necessario rammentare - in linea generale - quanto segue.

L'esercizio della c.d. **Rivalsa IVA**, azionata fin dal I Grado da *Cavi* verso *Electrical*, rappresenta un meccanismo cardine nel sistema dell'Imposta sul Valore Aggiunto; infatti, consente di trasferire il carico del tributo lungo la catena produttiva fino al consumatore finale.

Nell'ipotesi in esame, occorre chiedersi cosa succede quando l'IVA non viene applicata inizialmente e l'Amministrazione Finanziaria la contesta solo in un secondo momento.

Con una recente Ordinanza, la Corte di Cassazione (v. Cassazione Civ. Sez. 5 n. 5484/2025) ha rimarcato il diritto del fornitore di recuperare l'imposta dal cliente in ragione del *principio di neutralità* dell'IVA sancito dalla Direttiva 2006/112/CE, la quale impone che l'imposta gravi esclusivamente sul consumatore finale e non debba mai diventare un "costo" per gli operatori economici intermedi.



Negare al fornitore il diritto di recuperare l'IVA versata a seguito di accertamento significherebbe violare detto principio, trasformando l'impresa in un contribuente di fatto, anziché in un mero soggetto passivo incaricato della riscossione per conto dello Stato.

Il *principio di neutralità* rappresenta uno degli elementi fondamentali per il corretto funzionamento dell'IVA, trattandosi di tributo che deve essere applicato fino allo stadio del consumo finale ovvero sino all'acquisizione definitiva dell'imposta sul bene o sul servizio.

Nell'applicazione fisiologica dell'imposta, siffatta neutralità è garantita, nella fase del processo economico in cui il soggetto passivo cedente/prestatore è parte attiva dell'operazione, dalla possibilità per costui di recuperare l'IVA nei confronti del cessionario/committente esercitando la Rivalsa; in questo modo il cedente/prestatore rimane indenne dal tributo, traslando il peso finanziario dell'imposta sul cessionario/committente che è consumatore finale o si comporta come tale; di qui, la rigorosa simmetria tra "esigibilità" e "detrazione" del tributo.

In altre parole, il diritto di Rivalsa è tutelato dalla neutralità, proporzionalità e necessaria traslazione in avanti dell'IVA, quali "cardini" del sistema fiscale europeo; tale regola garantisce che l'imposta non diventi un "costo" per le imprese, ma gravi esclusivamente sul consumatore finale del bene o servizio.

L'art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972, come novellato dall'art. 93 del D.L. n. 1/2012, prevede che *"il contribuente ha diritto di rivalersi dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o rettifica nei confronti dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi soltanto a seguito del pagamento dell'imposta o della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi. In tal caso, il cessionario o il committente può esercitare il diritto alla detrazione, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l'imposta o la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa e alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione"*.

La possibilità di ripristinare la neutralità garantita dal meccanismo della rivalsa esercitabile dal fornitore quale soggetto passivo viene "contemperata" dal diritto di detrazione esercitabile dell'acquirente quale soggetto passivo, consentendo - in tal modo - il normale funzionamento dell'imposta IVA che, per sua natura, deve colpire solamente i consumatori finali e non gli operatori economici.

Esiste una relazione inscindibile e biunivoca fra l'IVA detratta e l'IVA esigibile, vale a dire tra l'IVA a debito che il cessionario detrae (se ha diritto alla detrazione in quanto soggetto differente dal consumatore finale) e l'IVA a credito che il cedente addebita in rivalsa.

Tutto ciò premesso e considerato, relativamente alle posizioni di *Cavi* e di *Electrical*, occorre riportare la seguente tabella elaborata in fase di accertamento fiscale.



ANNO	Fatturato da LA TRIVENETA CAVI SPA verso BUSINESS SERVICE DOO	Fatturato da LA TRIVENETA CAVI SPA verso ELECTRICAL SUPPLIES DOO	IVA complessivamente dovuta
Anno	Importo		
2016	€ 3.622.889,93		€ 797.035,78
2017	€ 6.111.946,58		€ 1.344.628,25
2018	€ 8.459.032,81		€ 1.860.987,22
2019	€ 595.028,78	€ 6.314.348,06	€ 1.520.062,90
2020	€ 1.178.364,34	€ 5.050.145,59	€ 1.370.272,18
TOTALE	€ 19.967.262,44	€ 11.364.493,65	€ 6.892.986,34

Dunque, l'IVA evasa e dovuta da *Cavi* all'Agenzia delle Entrate per le operazioni con *Electrical* è pari a complessive **€ 2.890.335,08**.

Tale somma è stata effettivamente versata da *Cavi* all'Agenzia delle Entrate mediante il versamento quietanzato avvenuto in data 07.03.2022 della cifra complessiva di € 8.847.726,00.

Nel PVC, paragrafo 5. Sezione Conclusiva, risulta scritto:

Pertanto, in data 07/03/2022, la società trasmetteva le dichiarazioni IVA integrative per tutti gli anni d'imposta oggetto di rilievi (dal 2016 al 2020), riportando i diversi valori constatati dall'Ufficio; venivano anche inviate le quietanze di pagamento delle conseguenti maggiori imposte, nonché delle relative sanzioni ed interessi (All. n. 20).

I verbalizzanti procedono quindi alla consegna del presente Processo Verbale di Constatazione, dando atto dell'avvenuto pagamento in data 07/03/2022 dell'imposta constatata come dovuta in esito alle operazioni di controllo, della sanzione calcolata sul 90% dell'imposta stessa e dei relativi interessi.

20. Alla luce di tutto quanto esposto, *Electrical* deve a *Cavi* a titolo di IVA **€ 2.890.335,08**, oltre ad interessi dall'avvenuto versamento all'Agenzia delle Entrate fino al rimborso effettivo.

21. Non resta che riformare parzialmente sul *quantum* la Sentenza impugnata nei termini di cui si è appena detto.

22. Le spese di entrambi i Gradi non possono che seguire la soccombenza prevalente di *Electrical* - salvo compensazione per ¼ dovuta alla riduzione del dovuto - e si liquidano in dispositivo a favore di *Cavi* applicando i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, rispetto alle cause di valore compreso fra € 2.000.001,00 ed € 4.000.000,00 in relazione alle fasi



Sentenza n. 2889/2025 pubbl. il 01/10/2025

RG n. 2142/2023

Repert. n. 1752/2025 del 02/10/2025

Sentenza n. cronol. 1986/2025 del 01/10/2025

P.Q.M.

espletate.

Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone, in parziale riforma della Sentenza impugnata, che conferma nel resto:

1. CONDANNA *Electrical* a corrispondere a *Cavi* a titolo di *Rimborso IVA ex lege* € 2.890.335,08, oltre ad interessi dall'avvenuto versamento all'Agenzia delle Entrate fino alla restituzione effettiva.
2. COMPENSA le spese di entrambi i Gradi per $\frac{1}{4}$ e CONDANNA *Electrical* a rifondere a *Cavi* i residui $\frac{3}{4}$ che liquida in € 37.002,00, oltre iva-cpa-spesse generali, per il I Grado ed in € 23.462,25, oltre iva-cpa-spesse generali, per il II Grado.

Venezia, 19.09.2025.

Il Consigliere Istruttore

Dott.ssa Barbara Gallo

La Presidente

Dott.ssa Rita Rigoni





ATTESTATO RELATIVO ALLE DECISIONI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

Articolo 53 del regolamento n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

1. Autorità giurisdizionale d'origine

1.1. Nome:

Avv. Marta Anselmi

1.2. Indirizzo:

1.2.1. Via e numero/casella postale

Via Torino n.151/a

1.2.2. Località e CAP

30172 Venezia

1.2.3. Stato membro:

AT ☐ BE ☐ BG ☐ CY ☐ CZ ☐ DK ☐ DE ☐ EE ☐ EL ☐ ES ☐ FI ☐ FR ☐ HR ☐ HU ☐ IE ☐ IT ☒
 LT ☐ LU ☐ LV ☐ MT ☐ NL ☐ PL ☐ PT ☐ RO ☐ SE ☐ SI ☐ SK ☐ UK ☐

1.3. Telefono

041 5322799

1.4. Fax:

1.5. Indirizzo e-mail (se disponibile):

martaanselmi@studiotosi.com

2. Attore/i (*)

2.1. Cognome e nome/ragione sociale:

Electrical Supplies d.o.o.

2.2. Numero d'identificazione (se del caso e se disponibile):

p. iva 85492829660

2.3 Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita o, qualora si tratti di una persona giuridica, luogo di costituzione/registrazione (se pertinente e se disponibile):

2.4. Indirizzo:

2.4.1. Via e numero/casella postale:

Via dei Morari n.15

2.4.2. Località e CAP:

52166 Cillanova

2.4.3. Paese:

AT ☐ BE ☐ BG ☐ CY ☐ CZ ☐ DK ☐ DE ☐ EE ☐ EL ☐ ES ☐ FI ☐ FR ☐ HR ☒ HU ☐ IE ☐ IT ☐
 LT ☐ LU ☐ LV ☐ MT ☐ NL ☐ PL ☐ PT ☐ RO ☐ SE ☐ SI ☐ SK ☐ UK ☐

☐ Altro (precisare):

(*) Inserire le informazioni per tutti gli attori se la decisione ne riguarda più di uno.

2.5. Indirizzo e-mail (se disponibile):

3. Convenuto/i (*)

3.1. Cognome e nome/ragione sociale:

La Trivoneta Cavi s.p.a.

3.2. Numero d'identificazione (se del caso e se disponibile):

p. iva 01981240243

3.3 Data (gg/mm/aaaa) e luogo di nascita o, qualora si tratti di una persona giuridica, luogo di costituzione/registrazione (se pertinente e se disponibile):

3.4. Indirizzo:

3.4.1. Via o numero/casella postale:

Via Orma n.35

3.4.2. Località o CAP:

36040 Brendola (VI)

3.4.3. Paese:

AT ☐ BE ☐ BG ☐ CY ☐ CZ ☐ DK ☐ DE ☐ EE ☐ EL ☐ ES ☐ FI ☐ FR ☐ HR ☐ HU ☐ IE ☐ IT ☒

LT ☐ LU ☐ LV ☐ MT ☐ NL ☐ PL ☐ PT ☐ RO ☐ SE ☐ SI ☐ SK ☐ UK ☐

☐ Altro (precisare):

3.5. Indirizzo e-mail (se disponibile):

4. Decisione

4.1. Data (gg/mm/aaaa) della decisione:

1 / 10 / 2025

4.2. Numero di riferimento della decisione:

Sentenza n.2889/2025

4.3. La decisione è stata resa in contumacia:

4.3.1. ☒ No

4.3.2. ☐ Sì (Indicare la data (gg/mm/aaaa) in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è stato notificato o comunicato al convenuto)
/ /

4.4. La decisione è esecutiva nello Stato membro di origine senza che debbano essere soddisfatte altre condizioni:

4.4.1. ☒ Sì (se del caso, indicare la data (gg/mm/aaaa) in cui la decisione è stata dichiarata esecutiva)

1 / 10 / 2025

4.4.2. ☐ Sì, ma solo nei confronti della persona o delle persone seguenti:

4.4.3. ☐ Sì, ma solo una parte/alcune parti della decisione (precisare)

(*) Inserire le informazioni per tutti i convenuti se la decisione riguarda più di uno.

4.4.4. ☐ La decisione non contiene un'obbligazione esecutiva

4.5. Alla data di rilascio dell'attestato, la decisione è stata notificata o comunicata al convenuto o ai convenuti:

4.5.1. ☐ Sì (indicare la data della notificazione o comunicazione (gg/mm/aaaa) se nota):

/ /

4.5.1.1 La decisione è stata notificata o comunicata nella lingua o nelle lingue seguenti:

- | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|
| ☐ BG | ☐ ES | ☐ CS |
| ☐ DA | ☐ DE | ☐ ET |
| ☐ EL | ☐ EN | ☐ FR |
| ☐ HR | ☐ GA | ☐ IT |
| ☐ LV | ☐ LT | ☐ HU |
| ☐ MT | ☐ NL | ☐ PL |
| ☐ PT | ☐ RO | ☐ SK |
| ☐ SL | ☐ FI | ☐ SV |
| ☐ Altro (precisare codice ISO) | | |

4.5.2. ☒ Non a conoscenza dell'autorità giurisdizionale

4.6. Dispositivo della decisione e Interessi:

4.6.1. Decisione relativa a crediti pecuniari ⁽²⁾

4.6.1.1. Breve descrizione dell'oggetto della controversia:

Rimborso IVA in rivalsa ex lege

4.6.1.2. L'autorità giurisdizionale ha ingiunto a

Electrical Supplies d.o.o.

(cognome e nome/ragione sociale) ⁽⁴⁾

di pagare a:

La Triveneta Cavi s.p.a.

(cognome e nome/ragione sociale)

4.6.1.2.1. Se più persone sono state ritenute responsabili in relazione a uno stesso credito, l'importo totale può essere riscosso da ciascuna di esse:

4.6.1.2.1.1. ☐ Sì

4.6.1.2.1.2. ☒ No

4.6.1.3. Valuta:

- | | | | | |
|--|--|--|--|---|
| ☒ Euro (EUR) | ☐ Lev bulgaro (BGN) | ☐ corona ceca (CZK) | ☐ corona danese (DKK) | ☐ kuna (HRK) |
| ☐ Florino ungherese (HUF) | ☐ Zloty polacco (PLN) | ☐ lira sterlina (GBP) | ☐ leu rumeno (RON) | ☐ corona svedese (SEK) |
| ☐ Altro (precisare il codice ISO) | | | | |

4.6.1.4. Importo principale:

2.890.335,08

⁽²⁾ Se la decisione riguarda esclusivamente le spese relative a un credito oggetto di una decisione precedente, non compilare il punto 4.6.1 e procedere al punto 4.7.

⁽⁴⁾ Se il pagamento è stato ingiunto a più di una persona, inserire le informazioni per tutte le persone.

4.6.1.4.1. ☒ Versamento unico:

4.6.1.4.2. ☐ Versamento a rate (*)

Data di scadenza (gg/mm/aaaa):	Importo:
/ /	
/ /	

4.6.1.4.3. ☐ Versamento periodico:

4.6.1.4.3.1. ☐ al giorno

4.6.1.4.3.2. ☐ alla settimana

4.6.1.4.3.3. ☐ altro (precisare periodicità)

4.6.1.4.3.4. A partire dal (data (gg/mm/aaaa) o evento):

4.6.1.4.3.5. Se del caso, fino al (data (gg/mm/aaaa) o evento):

(data (gg/mm/aaaa) o evento)

4.6.1.5. Interessi (se del caso):

4.6.1.5.1. Interessi:

4.6.1.5.1.1. ☐ Non precisati nella decisione

4.6.1.5.1.2. ☒ Sì, precisati nella decisione come segue:

4.6.1.5.1.2.1. Importo:

o:

4.6.1.5.1.2.2. tasso

%

4.6.1.5.1.2.3. Interessi dovuti

dai

(data (gg/mm/aaaa) o evento)

al

(data (gg/mm/aaaa) o evento) (*)

4.6.1.5.2. ☒ Interessi legali (se del caso) da calcolare conformemente a

Legge italiana

4.6.1.5.2.1. Interessi dovuti

dai

07/03/2022

(data (gg/mm/aaaa) o evento)

al

(*) Inserire le informazioni per ogni rata.

(*) Inserire le informazioni per tutti i periodi se sono più di uno.

pagamento

(data (gg/mm/aaaa) o evento) ⁽⁶⁾

4.6.1.5.3. ☐ Capitalizzazione degli interessi (se del caso, precisare):

4.6.2. Decisione che dispone un provvedimento provvisorio o cautelare:

4.6.2.1. Breve descrizione dell'oggetto della controversia e del provvedimento disposto:

4.6.2.2. Il provvedimento è stato disposto da un'autorità giurisdizionale competente a pronunciarsi nel merito?

4.6.2.2.1. ☒ Sì

4.6.3. Altro tipo di decisione:

4.6.3.1. Breve descrizione dell'oggetto della controversia e della decisione dell'autorità giurisdizionale:

4.7. Spese ⁽⁷⁾:

4.7.1. Valuta:

☒ Euro (EUR)

☐ Lev bulgaro
(BGN)

☐ corona ceca
(CZK)

☐ corona danese
(DKK)

☐ kuna (HRK)

☐ Fiorino
ungherese
(HUF)

☐ Zloty polacco
(PLN)

☐ lira sterlina
(GBP)

☐ Lei rumeno
(RON)

☐ corona svedese
(SEK)

☐ Altro (precisare il codice ISO)

4.7.2. La/e persona/e seguente/i, contro cui è chiesta l'esecuzione, è stata/sono state condannata/e alla spesa:

4.7.2.1. Cognome e nome/Vragione sociale: ⁽⁸⁾

Electrical Supplies d.o.o.

4.7.2.2. Se più persone sono state condannate alle spese, l'importo totale può essere riscosso da ciascuna di esse:

4.7.2.2.1. ☐ Sì

4.7.2.2.2. ☐ No

4.7.3. Le spese delle quali si chiede il recupero sono le seguenti ⁽⁹⁾:

4.7.3.1. ☐ Le spese sono state fissate nella decisione sotto forma di un importo totale (precisare l'importo)

4.7.3.2. ☐ Le spese sono state fissate nella decisione sotto forma di una percentuale del totale delle spese (precisare la percentuale del totale)

4.7.3.3. ☒ Il pagamento delle spese è stato determinato nella decisione o gli importi esatti sono i seguenti:

4.7.3.3.1. ☐ Spese di giudizio:

4.7.3.3.2. ☒ Onorari degli avvocati:

80.464,35

4.7.3.3.3. ☐ Spese di notificazione e/o comunicazione degli atti:

⁽¹⁾ Inserire le informazioni per tutti i periodi se sono più di uno.

⁽²⁾ Il presente punto riguarda anche le situazioni nelle quali la ripartizione delle spese avviene mediante decisione separata.

⁽³⁾ Inserire le informazioni per tutte le persone se sono più di una.

⁽⁴⁾ Nel caso in cui le spese possano essere recuperate da più persone, inserire la ripartizione per ciascuna persona separatamente.

4.7.3.3.4. ☒ Altro:

Spese generali ex art. 13 (15% su onorari) 9.089,65 + Cassa Avvocati (4%) 2.761,36

4.7.3.4. ☐ Altro (precisare)

4.7.4. Interessi sulla spesa:

4.7.4.1 ☒ Non applicabili

4.7.4.2 ☐ Interessi precisati nella decisione

4.7.4.2.1 ☐ Impono

oppure

4.7.4.2.2. ☐ tasso

%

4.7.4.2.2.1. Interessi dovuti

dai

(data (gg/mm/aaaa) o evento)

al

(data (gg/mm/aaaa) o evento) (*)

4.7.4.3. ☐ Interessi legali (se del caso) da calcolare conformemente a (precisare la legge pertinente):

4.7.4.3.1. Interessi dovuti dal

dai

(data (gg/mm/aaaa) o evento)

al

(data (gg/mm/aaaa) o evento) (*)

4.7.4.4 ☐ Capitalizzazione degli interessi (se del caso, precisare):

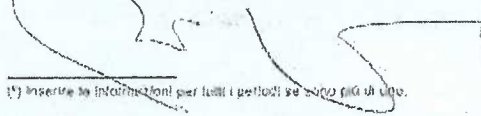
Fatto a:

Venezia

addì:

10 / 3 / 2026

Firma e/o timbro dell'autorità giurisdizionale d'origine:





(*) Inserire le informazioni per tutti i periodi se sono più di uno.

Avvocato
MICHELE MASSELLA
Viale Nino Bixio, 22/a
37126 VERONA
Tel. 045/8350161 Fax 045/8307650
avvmichelemassella@puntopec.it

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CIVILE

RICORSO PER CASSAZIONE

per

La società **ELECTRICAL SUPPLIES D.O.O.**, con sede in Novigrad – Cittanova (Croazia), Ulica Murvi n. 15, codice IVA 85492829660, in persona del legale rappresentante sig. Maurizio Sperandio, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al presente atto, inserito nella busta telematica di deposito, dall'Avv. Michele Massella (cod. fisc. MSS MHL 60L29L781K) con studio in Verona (VR), Viale Nino Bixio 22/A, mail info@studiolegalemassella.it, pec avvmichelemassella@puntopec.it, fax 045/8307650, presso il cui studio elegge domicilio

ricorrente

Contro

LA TRIVENETA CAVI S.P.A., con sede in Brendola (VI), Via Orna n. 35, C.F. e P.I. 02782190157, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata nel giudizio di secondo grado presso lo studio degli Avv.ti Marta Anselmi del Foro di Treviso (c.f. NSLMRT72M66L565A) e Andrea Giovanardi del Foro di Vicenza (c.f. GVNNDR67H26L157A), in Vicenza, Via G. Cappellari n. 2

Resistente

In punto

Cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Venezia – Sezione III Civile, n. 2889/2025 RG 2142/2023 Repert. 1752/2025 del 02/10/2025, n. cronol. 1986/2025 del 01/10/2025 depositata il 01/10/2025, non notificata, con la quale veniva così statuito sull'atto di appello promosso dalla società Electrical Supplies d.o.o.:

“Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone, in parziale riforma della Sentenza impugnata, che conferma nel resto:

1. *CONDANNA Electrical a corrispondere a Cavi a titolo di Rimborso IVA ex lege € 2.890.335,08, oltre ad interessi dall'avvenuto versamento all'Agenzia delle Entrate fino alla restituzione effettiva.*

2. *COMPENSA le spese di entrambi i Gradi per ¼ e CONDANNA Electrical a rifondere a Cavi i residui ¾ che liquida in € 37.002,00, oltre iva-cpa-spesse generali, per il I Grado ed in € 23.462,25, oltre iva-cpa-spesse generali, per il II Grado"*

Codice materia: cod. 140012 - vendita di cose mobili

Valore della controversia: Ai fini delle norme sul versamento del Contributo Unificato si dichiara che il valore della presente controversia è superiore ad € 520.000 e che pertanto il contributo unificato dovuto ammonta ad € 3.372,00, oltre € 200,00 per contributo fisso.

Parole chiave: Premio vendite – Irrilevanza Processo Verbale di Constatazione nei confronti di terzi – onere probatorio – cessioni intracomunitarie – rivalsa IVA – concorso del fatto colposo del creditore

SOMMARIO

<u>Sintesi dei motivi</u>	pag. 2
<u>Premesse in fatto e svolgimento dei pregressi gradi di giudizio</u>	pag. 3
<u>Primo grado di giudizio innanzi al Tribunale di Vicenza</u>	pag. 3
<u>Secondo grado di giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Venezia</u>	pag. 6
<u>Motivi di ricorso</u>	pag. 10
<u>I motivo</u>	pag. 10
<u>II motivo</u>	pag. 16
<u>III motivo</u>	pag. 18
<u>IV motivo</u>	pag. 20
<u>V motivo</u>	pag. 24
<u>conclusioni</u>	pag. 27
<u>Elenco documenti</u>	pag. 27

Sintesi dei motivi:

- I. Art. 360 co. 1 n. 3 4 e 5 c.p.c. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. nonché dell'art. 115 c.p.c. Motivazione apparente, perplessa e/o

insanabilmente contraddittoria in ordine alla ritenuta attendibilità e rilevanza del Processo Verbale di Constatazione. Errore di percezione e valutazione rispetto al coinvolgimento di Electrical Supplies nell'ambito delle indagini di cui al PVC. Omesso esame delle difese di Electrical Supplies d.o.o. sul punto.

- II. Art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. Nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione alla ritenuta ininfluenza delle istanze istruttorie. Violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 101 c.p.c.
- III. Art. 360 co. 1 n. 3, 4 e 5 c.p.c. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. nonché dell'art. 115 c.p.c. Motivazione apparente, perplessa e/o insanabilmente contraddittoria in ordine alla irrilevanza delle lettere di vettura dei trasportatori Zarlen D.o.o. e Trasporti Stankic. Errore di percezione e valutazione rispetto all'indagine di cui al PVC che ha riguardato unicamente il trasportatore Stegagno s.r.l. Violazione dell'art. 112 c.p.c. Omessa pronuncia in punto di riduzione della condanna alle cessioni per cui è stato dimostrato il trasporto in Croazia. Omesso esame delle difese di Electrical Supplies d.o.o. sul punto.
- IV. Art. 360 co. 1 n. 4 e n. 3 c.p.c. Nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. con riferimento alla omessa pronuncia circa la rilevata omessa valutazione del concorso colposo del fatto del creditore ex art. 1227 c.c. in relazione alla richiesta di risarcimento danni formulata da La Triveneta Cavi s.p.a.
- V. Art. 360 co. 1 n. 3, 4 e 5 c.p.c. Nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 co. 2 n. 4 e 115 c.p.c. Motivazione apparente, perplessa e/o insanabilmente contraddittoria in ordine al diritto di La Triveneta Cavi s.p.a. di rivalsa in relazione all'IVA versata per € 2.890.335,08 oltre interessi. Omesso esame di fatto decisivo in relazione all'effettivo trasferimento delle merci in Croazia.

* * *

Premesse in fatto e svolgimento dei pregressi gradi di giudizio

Primo grado di giudizio innanzi al Tribunale di Vicenza

Con decreto ingiuntivo n. 1864/21 del 30/08/21 RG n. 4849/21, pronunciato su ricorso di Electrical Supplies d.o.o., il Tribunale di Vicenza ingiungeva alla Triveneta Cavi S.p.a. di pagare alla ricorrente entro 40 giorni dalla notifica la somma di € 114.188,20 oltre interessi come da domanda e spese, liquidate in € 2.135,00 per competenze ed € 406,50 per esborsi, oltre IVA e CPA.

Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 11/10/2021 la società La Triveneta Cavi S.p.a. proponeva opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo così concludendo: *"in via preliminare: non concedere, ove richiesta, la provvisoria esecutorietà al Decreto Ingiuntivo n. 1864/2021, per tutti i motivi di cui in narrativa e, comunque, per essere l'opposizione fondata su idonea prova scritta; nel merito, anche in via riconvenzionale: accertato e dichiarato il credito di La Triveneta Cavi s.p.a. nei confronti di Electrical Supplies d.o.o. per l'importo di euro 2.500.188,00 dovuto a titolo di iva sulle cessioni tra le stesse intercorse negli anni 2019 e 2020; accertato e dichiarato l'ulteriore credito di La Triveneta Cavi s.p.a. nei confronti di Electrical Supplies d.o.o., anche a titolo risarcitorio, per l'importo pari alle sanzioni ed interessi che verranno quantificati in esito all'accertamento in atto da parte dell'Agenzia delle Entrate, ovvero alla sua definizione; dichiarare che nulla è dovuto da La Triveneta Cavi s.p.a. a Electrical Supplies d.o.o., dovendosi ritenere compensato il minor credito da quest'ultima azionato e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 1864/2021 oggetto di opposizione, con condanna di Electrical Supplies d.o.o., in persona del Legale Rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di La Triveneta Cavi s.p.a., dell'importo di euro 2.385.999,08, nonché dell'ulteriore somma pari alle sanzioni ed interessi che verranno quantificati in esito all'accertamento in atto da parte dell'Agenzia delle Entrate, ovvero alla sua definizione. In ogni caso: con integrale refusione dei compensi e spese di causa, ivi incluso il contributo unificato."*

Il procedimento veniva incardinato al n. 5870/21 RG Tribunale di Vicenza.

Con comparsa di costituzione e risposta del 02/02/2022 si costituiva in giudizio Electrical Supplies d.o.o., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"In via preliminare: Atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del D.I. n. 1864/21 del 30/08/2021 n. R.G. 4849/2021. In via principale: - Rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il Decreto Ingiuntivo n. 1864/2021 del 30/08/2021 R.G. n. 4849/2021 e per l'effetto condannare La Triveneta Cavi S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di Electrical Supplies D.o.o. di Euro 114.188,20 oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/02 dalla domanda al saldo, oltre spese del procedimento monitorio, liquidate in Euro 2.135,00 per competenze professionali ed Euro 406,50 per esborsi, oltre spese generali Iva e cpa come per legge. - Rigettare per i motivi esposti tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto. - In ogni caso: condannare La Triveneta Cavi S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di Euro 114.188,20 oltre*

interessi ex D.Lgs. n. 231/02 dalla domanda al saldo in favore di Electrical Supplies d.o.o. In ogni caso - Vittoria di spese e compensi, di cui lo scrivente difensore chiede la distrazione in proprio favore ai sensi dell'art. 93 c.p.c. In via istruttoria -Con riserva di ulteriormente capitolare e dedurre in via istruttoria nei termini e nei modi previsti ex art. 183 co. 6 c.p.c. di cui si chiede sin da ora l'assegnazione. "

Alla prima udienza del 01/03/2022 le parti discutevano sulla provvisoria esecuzione; il Giudice si riservava.

Successivamente, con ordinanza del 27/03/2022 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 01/03/22, respingeva la richiesta di provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c., ritenuto che alla luce delle allegazioni e documenti versati in atto l'opposizione apparisse fondarsi su elementi circostanziati e *"riservato ogni ulteriore approfondimento alla fase istruttoria della causa, nell'ambito della quale le parti fanno chiamate ad assolvere compiutamente ai reciproci oneri probatori sulle rispettive pretese"*. Il Tribunale concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. e fissava l'udienza del 17/11/2022.

Le parti si scambiavano le memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. nei termini concessi.

Nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. parte opponente dichiarava che, a seguito delle indagini svolte da Agenzia delle Entrate, Divisione Contribuenti - Dir. Centrale Piccole e Medie Imprese, Settore Contrasto Illeciti sez. Territoriale Nord Est, aveva fatto ricorso al ravvedimento operoso, presentando le dichiarazioni integrative riferite alle annualità 2019 e 2020, prima che fosse notificato dall'ente accertatore il definitivo processo Verbale di Constatazione. Allegava altresì il PVC, in cui veniva dato atto dell'intervento ravvedimento della società. L'opponente modificava così le proprie domande, come di seguito: ***"nel merito, anche in via riconvenzionale: accertato e dichiarato il credito di La Triveneta Cavi s.p.a. nei confronti di Electrical Supplies d.o.o. per l'importo di euro 2.500.188,00 dovuto a titolo di iva sulle cessioni tra le stesse intercorse negli anni 2019 e 2020; accertato e dichiarato l'ulteriore credito di La Triveneta Cavi s.p.a. nei confronti di Electrical Supplies d.o.o., anche a titolo risarcitorio, per l'importo di euro 613.880,93 dalla stessa versato per sanzioni ed interessi; dichiarare che nulla è dovuto da La Triveneta Cavi s.p.a. a Electrical Supplies d.o.o., dovendosi ritenere compensato il minor credito da quest'ultima azionato e, per l'effetto, annullare e/o revocare e/o dichiarare inefficace il Decreto Ingiuntivo n. 1864/2021 oggetto di opposizione, con condanna di Electrical Supplies d.o.o., in persona del Legale Rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di La Triveneta Cavi s.p.a., dell'importo di euro 2.385.999,08, riferito all'iva, già al netto dell'invocata compensazione, nonché dell'ulteriore somma di euro 613.880,93 riferito alle sanzioni ed interessi quantificati***

e pagati in esito alla definizione dell'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate. In ogni caso: con integrale refusione dei compensi e spese di causa, ivi incluso il contributo unificato."

All'udienza del 17/11/22 le parte attrice, ritenendo che il giudizio potesse definirsi sulla base degli atti e documenti depositati, chiedeva che venisse fissata udienza di precisazione per le conclusioni. Parte opposta non si opponeva. In via subordinata, entrambe le parti insistevano per l'ammissione dei mezzi istruttori richiesti.

Con ordinanza del 17/03/2023 il Giudice rigettava le richieste istruttorie delle parti e, ritenuto che la causa potesse essere decisa sulla base dei documenti prodotti, fissava per la discussione ex art. 281 *sexies* c.p.c. l'udienza del 15/05/2023, con termine per note fino al 30/04/23, che venivano tempestivamente depositate dalle parti.

All'udienza del 16/05/2023 le parti discutevano la causa riportandosi alle conclusioni assunte nei rispettivi scritti. Il Giudice si riservava.

Con Sentenza n. 906/2023, pubblicata il 15/05/2023, RG n. 5871/21 Repert. 1506/2023 del 17/05/2023 il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima, nella persona del Giudice dott. Orlandi, così decideva: "1) Conferma il decreto ingiuntivo n. 1684/21 emesso dall'intestato Tribunale il 30.08.21; 2) condanna Electrical Supplies D.O.O. a pagare a La Triveneta Cavi s.p.a. la somma di €3.114.069,54, oltre a interessi ai sensi di legge dal dovuto al saldo; 3) liquida le spese del presente giudizio di opposizione in complessivi € 50.518,00 di cui € 518,00 per esborsi, € 50.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario, c.p.a. e I.V.A. ai sensi di legge e condanna Electrical Supplies D.O.O. a rimborsare a La Triveneta Cavi s.p.a. tali spese."

Secondo grado di giudizio innanzi alla Corte d'Appello di Venezia

Con atto di citazione in appello del 15/11/2023 notificato il 27/11/2024 la Electrical Supplies d.o.o. conveniva in giudizio La Triveneta Cavi avanti all'intestata Corte all'udienza del 25/03/2024 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "**In via Preliminare:** - Sospendere per i motivi esposti, sussistendone i presupposti di legge, la provvisoria esecutività della Sentenza impugnata n. 906/2023 del 16/05/2023 del Tribunale di Vicenza limitatamente ai punti n. 2 e 3 del dispositivo, in relazione alla condanna in capo ad Electrical Supplies d.o.o. **In via principale e nel merito:** -Confermare la sentenza impugnata n. 906/2023 del 16/05/2023 nel punto n. 1 del dispositivo, ove conferma il decreto ingiuntivo n. 1864/21 emesso dal Tribunale di Vicenza il 30/08/2021 e per l'effetto condannare La Triveneta Cavi s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di

*Electrical Supplies d.o.o di € 114.188,20 oltre interessi ex d.lgs. 231/02 dalla domanda al saldo, spese del procedimento monitorio liquidate in € 2.135,00 per compensi ed € 406,50 per esborsi oltre spese generali, iva e c.p.a. - Accogliere, per il resto, alla luce dei motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 906/2023 pronunciata dal Tribunale di Vicenza, Sezione Civile I, in persona del Giudice Dott. Orlandi, pubblicata il 15/05/2023, R.G. n. 5871/2021 Repert. n. 1506/2023 del 17/05/2023, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado come di seguito specificate: Nel merito - Rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il Decreto Ingiuntivo n. 1864/2021 del 30/08/2020 R.G. n. 4849/2021 e per l'effetto condannare La Triveneta Cavi S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di Electrical Supplies D.o.o. di Euro 114.188,20 oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/02 dalla domanda al saldo, oltre spese del procedimento monitorio, liquidate in Euro 2.135,00 per competenze professionali ed Euro 406,50 per esborsi, oltre spese generali Iva e cpa come per legge. -Rigettare per i motivi esposti tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto. -In ogni caso condannare La Triveneta Cavi S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento di Euro 114.188,20 oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/02 dalla domanda al saldo in favore di Electrical Supplies d.o.o. **In via subordinata** - Nella denegata e non creduta ipotesi in cui sia accertata la fondatezza delle pretese di La Triveneta Cavi s.p.a. anche alla luce dei rilievi proposti con il presente atto di impugnazione, accertare l'avvenuto trasferimento in Croazia delle merci di cui ai CMR prodotti sub All. B doc. 07 fascicolo di primo grado e dunque riformare la sentenza appellata n. 906/2023 del 16/05/2023 del Tribunale di Vicenza diminuendo la condanna in capo a Electrical Supplies d.o.o. omettendo di considerare le predette cessioni. - Nella denegata ipotesi in cui venga accertata la responsabilità di Electrical Supplies d.o.o. per il danno subito da La Triveneta Cavi s.p.a, riformare la sentenza appellata n. 906/2023 del 16/05/2023 del Tribunale di Vicenza rideterminando la condanna in capo a quest'ultima tenendo in considerazione il concorso del fatto colposo di La Triveneta Cavi s.p.a. ex art. 1227 c.c. -Nella denegata ipotesi in cui sia accertata la responsabilità di Electrical Supplies d.o.o. per il complessivo danno subito da La Triveneta Cavi s.p.a, riformare sentenza appellata n. 906/2023 del 16/05/2023 del Tribunale di Vicenza, rideterminare la condanna in capo a Electrical Supplies d.o.o. nei limiti di quanto richiesto nel giudizio di primo grado da La Triveneta Cavi. **In ogni caso** Vittoria di spese e compensi relativi a entrambi i gradi di giudizio, di cui lo scrivente difensore chiede la distrazione in proprio favore ai sensi dell'art. 93 c.p.c. **In via istruttoria** Per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente*

appello, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado che qui di seguito si riportano: - Ordinare alla società La Triveneta Cavi S.p.a. ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'esibizione in giudizio del documento "comunicazione esiti attività istruttoria" (doc. 2 opponente) e del processo verbale di constatazione (doc. 8 opponente) in versione integrale, in quanto lo stralcio degli stessi non risulta completamente comprensibile. - Disporsi prova per testi sulle seguenti circostanze, premesse le parole "Vero che": 1. Nel periodo intercorrente tra il 2019 ed il 2020 la società Zarlen D.o.o. veniva incaricata dalla società Electrical Supplies d.o.o. di gestire i trasporti delle merci acquistate dal fornitore La Triveneta Cavi S.p.a. 2. Nel periodo intercorrente tra il 2019 ed il 2020 la società Zarlen D.o.o. riceveva la merce da La Triveneta Cavi S.p.a. e la trasportava dalla sede di quest'ultima sita in Brendola (VI) alla destinataria Electrical Supplies d.o.o., in Novigrad, Croazia, come da documento che si rammostra al teste (ALL. B Doc. 07) 3. Nel periodo intercorrente tra il 2019 ed il 2020 i dipendenti del vettore Zarlen D.o.o., incaricata da Electrical Supplies d.o.o., viaggiavano dalla sede di La Triveneta Cavi (Brendola, VI) alla sede della Electrical Supplies (Novigrad – Croazia). 4. Nel periodo intercorrente tra il 2019 ed il 2020 la società Transporti Stankić veniva incaricata dalla società Electrical Supplies d.o.o. di gestire i trasporti delle merci acquistate dal fornitore La Triveneta Cavi S.p.a. 5. Nel periodo intercorrente tra il 2019 ed il 2020 la società Transporti Stankić riceveva la merce da La Triveneta Cavi S.p.a. e la trasportava dalla sede di quest'ultima sita in Brendola (VI) alla destinataria Electrical Supplies d.o.o., in Novigrad, Croazia, come da documento che si rammostra al teste (ALL. B Doc. 07) 6. Nel periodo intercorrente tra il 2019 ed il 2020 i dipendenti del vettore Transporti Stankić, incaricata da Electrical Supplies d.o.o., viaggiavano dalla sede di La Triveneta Cavi (Brendola, VI) alla sede della Electrical Supplies (Novigrad – Croazia) per trasportare la merce di cui alle bolle prodotte (ALL. B Doc. 07). 7. Nell'attività di indagine svolta dall'Agenzia delle Entrate oggetto della comunicazione esiti attività istruttoria prot. n. 47157 del 17/02/2021 relativa ai rapporti commerciali tra Electrical Supplies d.o.o. e La Triveneta cavi s.p.a. (come da documento che si rammostra al teste - doc. 02 dell'opposta, qui allegato quale ALL. D), è stato analizzato unicamente il vettore Stegagno S.r.l., tralasciando ogni altro vettore. 8. Nel corso dell'attività di indagine svolta dall'Agenzia delle Entrate oggetto della comunicazione esiti attività istruttoria prot. n. 47157 del 17/02/2021 relativa ai rapporti commerciali tra Electrical Supplies d.o.o. e La Triveneta cavi s.p.a. (come da documento che si rammostra al teste - doc. 02 dell'opposta, qui allegato quale ALL. D), sono state rinvenute anche lettere di vettura degli anni 2019 e 2020 relative ai trasportatori Zarlen D.o.o. e Transporti Stankić. 9.